

2020.

Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione Fallimentare

Il Giudice delegato, dott.ssa

rilevato che:

nato a , CF meglio identificato in atti, rappresentato e difeso dall'avv. ha esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed ha depositato istanza di apertura della liquidazione;

ricorre la condizione di cui all'art.6 L.3/2012, trattandosi di soggetto non sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L.3/2012;

ritenuta la competenza di questo Tribunale perché l'istante è residente a

non risulta che siano stati utilizzati negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L.3/2012;

nell'istanza si dichiara che il signor non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.3/2012 e che non ha compiuto nei cinque anni precedenti detta richiesta atti in frode ai creditori;

rilevata la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, tra cui la relazione particolareggiata del professionista nominato avv. che si è espressa in ordine a:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- f) preso atto della determinazione delle spese occorrenti per il nucleo familiare e riservata la loro miglior determinazione anche tenuto conto del ricorso analogo, che si preannuncia prossimo, del coniuge;

P.Q.M.

Il G.D.

- 1) Dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale ex art. 14 ter Legge n. 3/2012;
- 2) nomina liquidatore l'avv.;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) stabilisce la pubblicità della proposta e del decreto mediante pubblicazione sul sito Internet, a cura del professionista incaricato;



- 5) ordina la trascrizione del presente decreto sul patrimonio immobiliare intestato all'istante;
- 6) Dispone la sospensione delle trattenute sullo stipendio, effettuate in base a pignoramento, o cessione di quinto o ad altro titolo;
- 7) ordina la consegna al Liquidatore del ricavo della esecuzione [REDACTED] Tribunale di Venezia;
- 9) si comunichi all'istante e all'avv [REDACTED]

Venezia, 18 febbraio 2020

Il G.D.

Dott.ssa [REDACTED]

